

Criticità della nozione di “beneficiari individuati” nella distinzione tra trust opachi e trust trasparenti

di Paolo Scarioni (*), Pierpaolo Angelucci (**), e Antonio Fiorentino Martino (***)

La distinzione tra **trust opachi** e **trust trasparenti**, che si fonda sulla nozione di “**beneficiario individuato**”, può risultare estremamente complessa sul piano pratico, come emerge dalla prassi amministrativa formatasi in materia; sorgono, infatti, rilevanti problematiche in tutti i casi in cui i “beneficiari individuati” siano costretti a scontare la **tassazione** anche su **somme** che **non** costituiscono affatto (o non costituiscono ancora) un “**reddito**” di cui essi abbiano “possessione”.

Occorre ricordare, in via preliminare, che il trust è stato disciplinato per la prima volta nel nostro ordinamento fiscale dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), la quale, dopo aver inserito i trust tra i soggetti passivi ai fini IRES (cfr. art. 73, comma 1, lett. b), c), d), del T.U.I.R.), ha introdotto (sempre nel medesimo art. 73 del Testo Unico) alcune specifiche disposizioni finalizzate, da un lato, a regolare l’individuazione della residenza fiscale del trust (cfr. comma 3), e, dall’altro, a introdurre la distinzione tra trust con “beneficiari individuati” (“trust trasparenti”) e trust senza beneficiari individuati (“trust opachi”), sul piano delle conseguenze che essa comporta.

Più precisamente, la sussistenza delle due predette tipologie di trust si evince dal terzo e ultimo periodo del comma 2 dell’art. 73, T.U.I.R., a mente del quale “Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”.

La disposizione non reca alcunché su cosa debba intendersi per “beneficiario individuato”, locuzione la cui analisi costituirà l’oggetto del

presente lavoro. Verranno, inoltre, esaminate talune problematiche che possono caratterizzare i trust trasparenti: ci riferiamo alla presenza di clausole dell’atto istitutivo che riconoscano al trustee il potere di differire la distribuzione del reddito del trust, o ai casi in cui il medesimo atto istitutivo preveda l’attribuzione di una rendita in favore dei beneficiari; od anche alla presunzione legale, pocanzi richiamata, di uguaglianza delle quote di reddito in capo a questi ultimi.

Prima di analizzare dette problematiche, va ancora premesso che la lett. *g-sexies*) dell’art. 44, comma 1, del medesimo Testo Unico qualifica, poi, come “redditi di capitale” “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73, comma 2, anche se non residenti” (lettera che oggi contempla anche le attribuzioni effettuate da trust opachi stabiliti in paradisi fiscali a favore di residenti italiani) (1).

Ricapitolando, sulla base dell’art. 73, comma 2, del T.U.I.R., i trust possono essere classificati in due differenti categorie, alle quali consegue un diverso trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi:

i) i trust “opachi”, ossia i trust con beneficiari “non individuati”. In questo caso, il trust è considerato un soggetto passivo ai fini IRES e,

(*) *Dottore Commercialista - Scarioni Angelucci e Associati - Studio Legale e Tributario*

(**) *Dottore commercialista - Scarioni Angelucci e Associati - Studio Legale e Tributario*

(***) *Avvocato - Scarioni Angelucci e Associati - Studio Legale e Tributario*

(1) Ampliamento avvenuto nel 2019 ad opera dell’art. 13 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

pertanto, i redditi conseguiti dal trust (ossia generati dai beni e diritti posseduti dal trust) sono tassati in capo allo stesso con l'aliquota del 24% prevista dall'art. 77 del T.U.I.R. (2);

ii) i trust "trasparenti", ossia i trust con beneficiari "individuati". In questo caso, il trust non è considerato un autonomo soggetto passivo d'imposta ma un'entità trasparente, con la conseguenza che il reddito prodotto dal trust viene assoggettato a tassazione in capo ai beneficiari, in proporzione alle rispettive "quote di partecipazione", a prescindere dalla materiale distribuzione dello stesso a favore dei predetti beneficiari e applicando le regole proprie di tassazione di tali soggetti.

Pertanto, qualora i beneficiari individuati siano persone fisiche, i redditi realizzati dal trust saranno tassati in capo alle predette persone fisiche come "reddito di capitale" ai sensi del richiamato art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del T.U.I.R., con applicazione delle ordinarie aliquote progressive IRPEF previste dall'art. 11 del Testo Unico (3).

In aggiunta alle due tipologie di trust sopra descritte (trasparente e opaco), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è anche possibile che un trust sia considerato contemporaneamente (ossia, con riferimento al medesimo periodo d'imposta) trasparente e opaco, c.d. trust "misto". Questa situazione si verifica "quando l'atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari. In questo caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai beneficiari,

qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito, sarà imputato a questi ultimi" (4). Sicché, nel caso di trust misto i due regimi impositivi, quello della trasparenza e quello dell'opacità, risultano complementari e sovrapponibili, poiché una parte del reddito prodotto dal trust fund verrà imputata e tassata in capo ai beneficiari del reddito individuati, mentre l'altra parte resterà tassata in capo al trust, il quale conserverà, così, una parziale soggettività passiva ai fini IRES.

Infine, sempre a titolo di considerazioni introduttive di carattere generale, vanno ricordati tre importanti aspetti che sono fattori comuni della fiscalità dei trust, sia opachi sia trasparenti:

a) il primo attiene al processo di determinazione del reddito tassabile, il quale avviene in ogni caso con riferimento al trust: quest'ultimo è e rimane il "soggetto d'accertamento" anche nell'ipotesi di tassazione per trasparenza del reddito in capo ai beneficiari, né più né meno di quanto accade nel regime di trasparenza proprio delle società di persone (commerciali e non) (5);

b) il secondo riguarda i proventi di fonte italiana conseguiti dal trust che sono stati assoggettati a prelievo alla fonte a titolo definitivo (ritenuta o imposta sostitutiva), nel qual caso essi diventano proventi esclusi dalla formazione del reddito del trust, sia per i trust opachi sia per quelli trasparenti (italiani od esteri) (6): in tali evenienze, quindi, la distinzione tra le due tipologie di trust si assottiglia sensibilmen-

(2) Fanno eccezione le plusvalenze ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del T.U.I.R. (ovvero, quelle realizzate attraverso la cessione a titolo oneroso di partecipazioni) e gli altri redditi diversi di cui alle lett. da c-ter) a c-sexies) del medesimo art. 67, i quali scontano anche in capo al trust l'imposta sostitutiva del 26% (cfr. art. 5, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461). Quanto ai redditi di cui alla lett. c-sexies) (ovvero, quelli realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta e detenzione di cripto-attività), realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è innalzata al 33% (cfr. art. 1, comma 23, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207; l'art. 1, comma 28, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 - c.d. Legge di bilancio 2026 - dispone ora che per i redditi in questione l'aliquota resti al 26% ove essi derivino "da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'art. 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023").

(3) A mente dell'art. 11, comma 1, del T.U.I.R., nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2025, "L'imposta lorda è de-

terminata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- oltre 50.000 euro, 43 per cento".

Segnaliamo che l'art. 1, comma 3, della Legge n. 199/2025 ha previsto che l'aliquota del secondo scaglione venga ridotta dal 35% al 33% a partire dal 1° gennaio 2026.

(4) Così circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, paragrafo 3. Vedasi anche la risoluzione n. 81/E del 7 marzo 2008: l'atto di trust prevedeva, nella specie, la distribuzione al beneficiario (che coincideva con il disponente) di una parte di reddito non eccedente il 75% di quanto realizzato annualmente dal trust, sicché l'Agenzia ritenne che il reddito accantonato fosse da tassare in capo al trust, mentre il reddito erogato al beneficiario fosse da tassare in capo a quest'ultimo per trasparenza.

(5) Cfr. circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, paragrafo 3.

(6) Vedasi, al riguardo, circolare n. 48/E/2007, paragrafi 3 e 4, e circolare n. 34/E/2022, paragrafo 3.